

Comune di Olgiate Molgora

Prov. di Lecco

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n.19 41 del 03.05.2002 12 Giugno 1998.

Integrato con Deliberazione consiliare n. 69 del 20.07.1998,esecutivo con atti n. 111 del 29.07.1998,

Pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08.05.2002

* Ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29.05.2002

* Modificato (Art. 19) nella seduta consiliare del 03.11.2006 Delibera Consiliare n. 42

* Modificato (Art. 48) nella seduta consiliare del 08.04.2010 Delibera Consiliare n.03

Ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07.08.1998

Modificato ulteriormente nella seduta consiliare del 29/09/2014 Delibera Consiliare n. 37

Modificato ulteriormente nella seduta consiliare del 30/03/2017 Delibera Consiliare n. 16

Modificato ulteriormente nella seduta consiliare del 30.11.2022 Delibera Consiliare n. 51

INDICE

TITOLO I - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Inizio e cessazione del mandato.

Art. 1 - Riserva di legge.....	4
Art. 2 - Entrata in carica.....	4
Art. 3 - Prima seduta del Consiglio.	4
Art. 4 - Dimissioni, decadenza, sospensione	4

CAPO II - Diritti e prerogative dei Consiglieri Comunali

Art. 5 - Espletamento del mandato.	4
Art. 6 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.	5
Art. 7 - Diritto di iniziativa.	6
Art.8 - Interrogazioni.	6
Art.9 - Risposta alle interrogazioni.	6
Art.10 - Mozioni.....	7
Art.11 - Svolgimento delle mozioni.....	7
Art.12 - Emendamenti alle mozioni.....	7
Art.13 - votazione delle mozioni.....	7
Art.14 - Proposta di mozione di sfiducia.	7
Art.15 - Richiesta di convocazione del Consiglio.	8
Art.16 - Esercizio del mandato elettivo.	8

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO I - Presidente.

Art.17 - Presidenza delle Adunanze	8
Art.18 - Compiti e poteri del Presidente.	8

CAPO II - Gruppi Consiliari

Art.19 - Composizione.	8
Art.20 - Conferenza dei Capigruppo.....	9

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Art.21 - Sessioni.....	10
Art.22 - Convocazione.	10
Art.23 - Ordine del giorno.....	11

CAPO II - Procedure preliminari.

Art.24 - Sede delle adunanze.	11
Art.25 - Insediamento.....	11
Art.26 - Seduta di prima convocazione.....	12
Art.27 - Adunanze di seconda convocazione.....	12
Art.28 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.	12
Art.29 - Adempimenti preliminari.	12
Art.30 - Designazioni degli scrutatori.	13

CAPO III - Pubblicità delle adunanze.

Art.31 - Pubblicità e segretezza delle sedute	13
Art.32 - Sedute "aperte".	13

CAPO IV - Disciplina delle adunanze.

Art.33 - Ordine durante le sedute.....	14
Art.34 - Tumulto in aula.....	14
Art.35 - Comportamento dei Consiglieri.	14
Art.36 - Ordine della discussione.....	14
Art.37 - Comportamento del pubblico.	15
Art.38 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.	15

CAPO V - Ordine dei lavori.

Art.39 - Ordine di trattazione degli argomenti.....	15
Art.40 - Svolgimento degli interventi.....	15
Art.41 - Durata interventi.....	16
Art.42 - Questioni pregiudiziali e sospensive.	16
Art.43 - Fatto personale.....	16
Art.44 - Dichiarazione di voto.	16
Art.45 - Votazione.....	17
Art.46 - Emendamenti.	17

CAPO VI - Partecipazione del Segretario Comunale.Il verbale.

Art.47 - La partecipazione del Segretario all'Adunanza.	18
Art.48 - Il verbale dell'Adunanza.	18
Art.49 - Segretario - Incompatibilità.....	18

Titolo I

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO.

Art. 1 -. Riserva di legge.

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento, adottato in conformità a quanto previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

-Art. 2 -. Entrata in carica.

1) I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della Proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2) I Consiglieri durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi Elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

-Art. 3-. Prima seduta del Consiglio –

1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla Proclamazione degli eletti.

2) L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e sempre a cura del Sindaco, va contestualmente trasmesso al Prefetto.

3) In prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti: Sindaco e Consiglieri Comunali, e giudica delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità.

4) Il Sindaco, inoltre, dà comunicazione al Consiglio della nomina del Vicesindaco, della Giunta e degli Indirizzi Generali di Governo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli Indirizzi Generali di Governo.

5) La seduta per tali adempimenti è pubblica e le relative votazioni sono a scrutinio palese.

-Art. 4 -. Dimissioni – Decadenza - Sospensione.

I casi di dimissioni, di decadenza, di rimozione dalla carica di Consigliere Comunale e di sospensione dalle funzioni, sono regolati dalle vigenti Leggi e dallo Statuto Comunale.

CAPO II - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

-Art. 5 - Espletamento del mandato.

1) Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2) Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

3) I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. I Consiglieri, che non intervengano a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Al riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, invia comunicazione scritta dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il

Consiglio esamina ed infine delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. Il Consiglio provvede alla surroga in una seduta da tenersi entro trenta giorni dalla decadenza.4) Il Consigliere che si assenta definitivamente da un'adunanza in corso deve, prima di uscire dalla Sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota nel verbale.

5) Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

6) E' esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

7) Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. 267/2000.

8) In attuazione dell' art. 14 - 7° comma e 17

- 1° comma dello Statuto comunale, i Consiglieri Comunali, gli Assessori anche esterni ed il Sindaco, entro tre mesi dalla convalida di cui all'art. 2 - comma 1 - del presente regolamento, sono tenuti a depositare presso l'Ufficio del Segretario Comunale una copia dell'ultima dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche o, in caso di non obbligatorietà della presentazione della dichiarazione di cui sopra, i vigenti modelli sostitutivi o autocertificazione attestante l'assenza di redditi o l'esonero dall'obbligo

della presentazione di qualsiasi dichiarazione.

La documentazione di cui sopra va presentata su supporto cartaceo.

Entro tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, i Consiglieri Comunali, gli Assessori anche esterni ed il Sindaco dovranno depositare presso l'Ufficio del Segretario Comunale copia della propria dichiarazione dei redditi o dei documenti sostitutivi di cui sopra per tutta la durata del mandato.

9) Decorsi i termini previsti di cui al precedente comma il Sindaco diffida il Consigliere inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo Messo comunale; se il Consigliere diffidato non adempie nei termini prescritti, il Sindaco iscriverà l'argomento fra gli oggetti della prima riunione consigliare ai fini dei provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale. Se il Consigliere diffidato non fornisce giustificazioni sulla inadempienza o le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, il Consiglio infliggerà al Consigliere diffidato la sanzione della deplorazione.

10) Entro tre mesi dall'esecutività del Regolamento del Consiglio, i Consiglieri in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma 8).

11) I dati relativi ai redditi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai consiglieri comunali saranno resi pubblici nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, previo consenso dell'interessato.

-Art. 6-. Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.

1) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti

dell'amministrazione comunale.

3) Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

4) I diritti di cui ai commi precedenti sono regolamentati dalla legge e dal vigente Regolamento «Diritto di Accesso Atti e Documenti».

5) Il rilascio di copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici per finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, sono esenti dal pagamento dei costi.

6) I consiglieri esercitano tali poteri tenendo in debito conto gli orari di lavoro dei dipendenti comunali e di apertura degli sportelli comunali.

- Art. 7 - Diritto di iniziativa.

1) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2) I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge e dallo Statuto.

3) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, entro le ore 9.00 del giorno lavorativo precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione prive di rilevanza economica e non necessitanti a giudizio del Segretario Comunale di ulteriore istruttoria, possono essere presentate al Sindaco Presidente nel corso della seduta. Ciascun

Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

4) Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva. 5) Per la tipologia e la trattazione degli emendamenti si rinvia all'art. 46.

- Art. 8- Interrogazioni.

1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco circa le ragioni e gli intendimenti dell'azione del Sindaco stesso, della Giunta e del Consiglio Comunale, la veridicità di un fatto, l'arrivo in ufficio o l'esattezza di una informazione, l'intenzione di prendere o non prendere alcuna risoluzione in merito ad un determinato argomento.

2) Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri, così come ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

3) Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco è tenuto a rispondere inserendo l'argomento all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alla data di presentazione dell'interrogazione, e in caso di risposta scritta non oltre trenta (30) giorni dalla data di richiesta.

- Art. 9- Risposta alle interrogazioni.

1) L'esposizione dell'interrogazione da parte del richiedente può avere una durata

massima di 10 minuti;

2) La risposta prevista dal 3° comma dell'art. 8, viene data dal Sindaco o dall'Assessore delegato durante la seduta del Consiglio. Essa non può avere durata superiore ai 15 minuti e può dar luogo a replica da parte dell'interrogante che può anche dichiarare di non essere soddisfatto.

3) La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

4) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di presentazione e di replica spetta ad uno di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo ed è allargato ad un membro di ogni gruppo consiliare.

- Art. 10-. Mozioni.

1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2) La mozione va presentata per iscritto al Sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocato dopo la loro presentazione.

3) Essa può essere proposta verbalmente in Consiglio Comunale a conclusione ed in conseguenza delle discussioni avvenute.

- Art. 11-. Svolgimento delle Mozioni.

1) Le mozioni sono svolte durante la seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2) Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata da uno solo degli stessi per un periodo non superiore ai dieci minuti.

3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica, per un tempo non eccedenti i cinque minuti.

4) Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazioni di voto, quando il Presidente provvede alla messa ai voti, dell'argomento trattato.

5) La mozione si conclude con una risoluzione che è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

-Art. 12-. Emendamenti alle mozioni.

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti anche oralmente e nel corso della seduta stessa, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

-Art. 13-. Votazione delle mozioni.

1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza dei votanti

-Art. 14-. Proposta di mozione di sfiducia.

1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2) La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3) Qualora la mozione di sfiducia venisse approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4) Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione

di sfiducia.

-Art. 15-. Richiesta di convocazione del Consiglio.

1) Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

2) Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

-Art. 16-. Esercizio del mandato elettivo.

Gli eletti hanno diritto, per l'esercizio del mandato elettivo, ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite in conformità

a quanto previsto dal
n. 267

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - PRESIDENTE.

-Art. 17-. Presidenza delle adunanze.

1) Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio.

2) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco presiede il consiglio

comunale l'assessore più anziano di età purché sia comunque consigliere comunale.

-Art. 18-. Compiti e poteri del Presidente.

1) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2) Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3) Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

4) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5) Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI.

-Art. 19-. Composizione.

1) I Gruppi Consiliari sono costituiti, di norma, dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2) Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle Elezioni abbia avuto un solo Consigliere eletto, allo stesso sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. In assenza della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano.

4) I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3°.

5) I Consiglieri che non intendono più far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune l'eventuale dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

6) I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

7) Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

8) Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

9) Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

10) Per l'espletamento delle loro funzioni i gruppi consiliari devono disporre di un locale del Comune, secondo un calendario stabilito dagli stessi, in modo che sia ed essi consentito di svolgere attività istituzionali, di riunirsi e di ricevere il pubblico.

Il locale deve essere fornito di attrezzature e strutture idonee.

-Art. 20-. Conferenza dei Capigruppo.

1) La conferenza dei Capigruppo è

organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari e concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.

2) Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei Capigruppo gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio.

3) La conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

4) La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Alla riunione partecipano, su richiesta del Sindaco, il Segretario Comunale od il suo delegato e/o altri funzionari comunali richiesti dal Sindaco.

5) La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due (2) Capigruppo.

6) La riunione della conferenza in oggetto è valida quando sono presenti almeno la metà dei Capigruppo Consiliari in carica.

7) I Capigruppo hanno la facoltà di delegare, con atto scritto da acquisire agli atti, un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8) Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

9) Se ritenuto necessario, delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, sottoscritto dai presenti e dal Segretario Comunale se presente.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - CONVOCAZIONE.

-Art. 21-.Sessioni.

1) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le disposizioni di legge e dello statuto e più precisamente sono ordinarie le sedute che trattano dei seguenti argomenti:

i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie. Negli altri casi il Consiglio Comunale si riunisce in sessione straordinaria.

2) Il Consiglio Comunale viene inoltre riunito in sessione straordinaria dal Sindaco in caso di necessità o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In questo secondo caso la riunione deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo nell'Ordine del Giorno le questioni richieste.

3) Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

-Art. 22-. Convocazione.

1) La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da notificarsi a cura del Messo Comunale nel rispetto dei termini stabiliti dal presente regolamento. Su richiesta dei Consiglieri Comunali l'avviso di convocazione può essere trasmesso unicamente a mezzo P.E.C.

2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

3) Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4) Il personale incaricato della notifica deve presentare la ricevuta comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5) L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Elenca inoltre gli oggetti da trattarsi durante la seduta.

6) L'avviso va notificato ai Consiglieri:

- - almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima riunione per le sedute ordinarie
- - almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima adunanza per le

sedute straordinarie.

6bis) Ai fini del corretto computo dei termini minimi di convocazione indicati al comma 6) che precede, i giorni festivi sono equiparati ai giorni feriali e, nel conteggio, si terrà conto del giorno finale (dies ad quem) ma non di quello coincidente con la notifica dell'avviso ai consiglieri (dies a quo).

7) Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

8) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9) Il Sindaco informa la cittadinanza del giorno, dell'ora, del luogo e dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale con apposito manifesto.

-Art. 23-. Ordine del giorno.

1) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del Giorno, sotto la responsabilità del Segretario Comunale deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio nel rispetto dei termini di comunicazione previsti per i consiglieri.

2) L'iniziativa degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, alla Conferenza dei Capi Gruppo ed ai Consiglieri Comunali.

3) Gli argomenti devono essere indicati nell'ordine del giorno con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

4) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5) La inversione di quesiti, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6) L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

7) Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, nei termini

previsti dall'art.22,- commi 6 e 7 - non sia stata depositata nella Segreteria Generale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

8) Qualora la trasmissione via posta elettronica non sia tecnicamente fattibile per le dimensioni dei documenti allegati, i Consiglieri, contestualmente avvisati potranno prendere visione della documentazione con le modalità di cui al comma successivo.

9) La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il testo della proposta di deliberazione, vengono messe a disposizione dei Consiglieri Comunali depositandoli almeno settantadue ore prima della seduta del Consiglio presso la Segreteria Comunale e trasmettendoli ai consiglieri comunali a mezzo posta elettronica con avviso di ricezione. I Consiglieri potranno in ogni caso prenderne visione negli orari di ufficio o in altri da concordarsi con l'Ufficio del Segretario Comunale.

10) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione.

CAPO II - PROCEDURE PRELIMINARI.

ART. 24-. Sede delle Adunanze

1) Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala presso la sede comunale.

2) La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel migliore modo, i lavori del Consiglio.

3) Il Sindaco può disporre che la riunione consiliare si svolga in

altro luogo, purché nel territorio comunale.

4) Nel caso in cui al comma precedente, la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico

nella sala riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine è necessario che nell'avviso di convocazione venga indicata la sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale.

5) Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede comunale o dell'eventuale altra sede, viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana.

-Art. 25-. Insediamento.

1) All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere può consultarli.

2) Come previsto dall'art. 17 di questo Regolamento la seduta è presieduta dal Sindaco.

3) L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale e/o tramite firma di presenza, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

-Art. 26-. Seduta di prima convocazione

1) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune non computandosi a tal fine il Sindaco.

2) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3) I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

4) In qualsiasi momento nel corso della seduta si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un singolo Consigliere.

5) Il Sindaco, ove accerti la mancanza del

numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla chiamata l'assemblea si ritiene sospesa.

-Art. 27-. Adunanza di seconda convocazione.

1) E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2) Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri non computandosi a tal fine il Sindaco, con arrotondamento per eccesso all'unità in caso di numero frazionato.

3) L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.

4) Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la prima venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

5) Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.

-Art. 28-. Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1) L'Assessore non Consigliere Comunale di cui all'art. 18 dello Statuto partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione, ma senza diritto di voto.

2) La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

3) Interviene sulle materie per le quali ha ricevuto la delega.

-Art. 29-. Adempimenti preliminari

1) Il Sindaco, in apertura di seduta informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2) Dopo l'intervento del Sindaco, ogni Consigliere può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3) Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Sindaco e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a 5 minuti per ogni argomento trattato.

4) Ogni gruppo consiliare può presentare due domande di attualità che verranno trattate nel corso del Consiglio Comunale, al termine della seduta. Le domande devono essere formulate in modo chiaro e conciso e devono riguardare argomenti ~~di rilevanza generale~~, connotati da urgenza o particolare attualità politica. I testi delle domande devono essere presentati al protocollo del Comune successivamente alla ricezione dell'avviso di convocazione e entro le ore 12 del giorno stesso in cui è convocata la seduta consiliare. Nel caso in cui la seduta sia convocata in orario mattutino, il termine è anticipato alle ore 12 del giorno precedente.

Il suddetto termine per la presentazione dei testi delle domande può essere prorogato fino all'effettuazione dell'appello del Consiglio Comunale esclusivamente per questioni che trattino di argomenti imprevedibili e di estrema urgenza avvenuti successivamente alla scadenza del termine di presentazione.

L'interrogante formula la sua domanda senza alcun commento, nel tempo massimo di tre minuti; il Sindaco o l'assessore delegato alla materia risponde nel tempo massimo di 5 (cinque) minuti; il consigliere dichiara la propria

soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di due minuti. In ogni caso la trattazione degli argomenti non dovrà eccedere, nel suo complesso, i trenta minuti.

Qualora per la risposta il Sindaco o l'assessore competente ritengano necessari ulteriori approfondimenti istruttori e/o dati tecnici non disponibili, la domanda, su richiesta del proponente può essere trattata come interrogazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 8.

5) Il Sindaco o il Segretario Comunale da poi lettura dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente e invita i Consiglieri ad esprimere eventuali osservazioni, solo per proporre rettifiche. Sarà cura del Segretario Comunale fare apposita annotazione nell'originale del verbale. Non è consentito, però, riprendere la discussione sugli oggetti già trattati.

6) I verbali della seduta precedente vengono approvati per alzata di mano.

-Art. 30-. Designazioni degli scrutatori.

Qualora sia ritenuto necessario il Sindaco designa 3 (tre) Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con proprio Consigliere, tra gli scrutatori.

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

-Art. 31-. Pubblicità e segretezza delle sedute.

1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

2) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza in termini generici così da non vanificare la segretezza della seduta.

3) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri o del Presidente può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4) Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, a richiesta del Sindaco il personale dipendente, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

5) Su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, il Consiglio Comunale, ove ritenga che siano venuti meno i presupposti che avevano consigliato l'indizione della seduta segreta, il Presidente o la maggioranza dei voti, delibera di ripristinare la seduta pubblica sia per la prosecuzione del dibattito che per la votazione.

-Art. 32-. Sedute "Aperite".

1) Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza del Capigruppo può indire una seduta "APERTA" del Consiglio.

2) Tali sedute hanno carattere straordinario

ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali e tutti i cittadini.

3) Le persone invitate hanno diritto di parola.

4) Durante le sedute "APERTE" del Consiglio non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

5) Per le sedute "APERTE" non è prevista l'indennità di presenza.

6) Allo scopo di consentire ai cittadini di esporre domande (interrogazioni) inerenti questioni di pubblica utilità al

Sindaco, è istituito il "Question – Time del cittadino". Per sua trattazione, a seconda del numero delle domande presentate, vengono programmati dei consigli comunali "APERTI" da tenersi almeno due volte all'anno, non in concomitanza con il Consiglio Comunale, e da svolgersi nel luogo e nei modi stabiliti dai commi precedenti per le sedute "APERTE" del Consiglio Comunale.

7) La seduta del "Question Time del cittadino" è presieduta dal Sindaco e verbalizzata, mediante utilizzo del supporto informatico di cui all'art 48 comma 4 del presente Regolamento, da un consigliere comunale delegato.

Le domande possono essere presentate dai cittadini, singoli o associati, esclusi i consiglieri comunali, i quali utilizzano, invece, lo strumento delle question-time dei consiglieri e/o delle interrogazioni.

Hanno diritto a partecipare:

- coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che siano residenti nel territorio del Comune;

- non residenti, ma che esercitino stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro o di studio.

8) I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o da associazioni, queste ultime intese ai sensi dell'art. 70 dello Statuto comunale.

Sono escluse dalla trattazione:

- le materie e/o casi trattati dalla magistratura o comunque tutte quelle materie su cui è sospeso un giudizio da parte dell'autorità giudiziaria;
- gli argomenti la cui trattazione in forma pubblica possa porsi in contrasto con il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali, sono escluse in particolare le interrogazioni che trattino di dati sensibili di uno dei destinatari;
- gli argomenti già trattati da sedute di question time precedenti, ad eccezione dei casi di aggiornamento riguardanti particolari iter esecutivi;

9) Le domande verranno trattate seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Il Sindaco riceve e valuta le interrogazioni presentate dai cittadini ed elabora specifica motivazione scritta per le interrogazioni escluse dalla trattazione, che renderà nota in apertura della seduta consiliare. Sono escluse automaticamente le domande che esulino dalle competenze del destinatario stesso. Le domande devono essere presentate almeno cinque giorni prima della convocazione del consiglio comunale "APERTO".

10) Le interrogazioni che non verranno presentate entro tale termine, qualora ammissibili, saranno discusse nella seduta successiva. Non saranno ritenute valide eventuali interrogazioni presentate durante lo svolgimento della seduta. Le domande dovranno essere redatte in carta semplice e depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

11) Il Sindaco valuta le interrogazioni pervenute, convoca la seduta del "Question Time Cittadino" e ne dà comunicazione al cittadino interrogante utilizzando uno dei recapiti riportato nella domanda presentata. L'avviso di convocazione della seduta del "Question Time del cittadino" seguirà lo stesso iter dell'avviso di convocazione delle sedute consiliari (avviso ai Consiglieri Comunali, Avviso alla cittadinanza, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente), con il termine previsto dall'art. 22 per la convocazione del consiglio comunale in sessione ordinaria (almeno 5 giorni prima della seduta).

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.

-Art. 33-. Ordine durante le sedute

Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

-Art. 34-. Tumulto in aula.

1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2) In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

-Art. 35-. Comportamento dei Consiglieri.

1) Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere critiche, apprezzamenti, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle

qualità personali di alcuno.

3) Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

4) Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o si comporta, comunque, in modo contrario a quanto previsto dai commi precedenti, il Sindaco lo richiama formalmente.

5) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco può togliergli la parola.

6) Se permane detta situazione e il Consigliere continua a turbare l'ordine e a pronunciare parole sconvenienti il Sindaco può censurare il Consigliere.

-Art. 36-. Ordine della discussione.

1) I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2) I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei loro posti assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al Consiglio.

3) I Consiglieri si iscrivono a parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Possono inoltre intervenire nella discussione previa autorizzazione del Sindaco.

4) Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5) Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi stia parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6) Ogni intervento deve riguardare

unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

-Art. 37-. Comportamento del pubblico.

1) Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2) Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3) I poteri per il mantenimento dell'ordine da parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.

4) La forza pubblica può entrare in aula solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5) Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento coatto dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6) Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risulta vano anche il terzo richiamo del Presidente, egli abbandona il seggio dichiarando sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

-Art. 38-. Ammissione di funzionari e consulenti in aula.

1) Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2) Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI.

-Art. 39-. Ordine di trattazione degli argomenti.

1) Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione motivata del Sindaco o su richiesta motivata di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.

2) Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3) Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

-Art. 40-. Svolgimento interventi.

1) Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2) I Consiglieri iscritti a parlare, che non si

trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3) I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco.

-Art. 41-. Durata interventi.

1) La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i quindici minuti per la discussione sulle varie proposte di deliberazione ad eccezione delle discussioni inerenti il Bilancio annuale e pluriennale e nonché i piani territoriali ed urbanistici la cui durata non deve superare i 30 minuti.

2) Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

3) Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio togliergli la parola se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

4) La lettura di un intervento non può eccedere la durata di 10 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale, solo se si richiede che venga integralmente verbalizzato.

5) Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

-Art. 42-. Questioni pregiudiziali e sospensive.

1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione e della deliberazione, proponendone il ritiro.

2) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3) Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

-Art. 43-. Fatto personale.

1) Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non provati od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2) Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3) Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o rettificare queste.

4) Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, di cui uno espresso dalle minoranze consiliari, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5) La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6) Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

-Art. 44-. Dichiarazione di voto.

1) Conclusa la discussione, ed esauriti gli interventi, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo; può essere fatta dichiarazione di voto anche da un singolo Consigliere a titolo personale, nel

caso di divergenza rispetto alle posizioni del Gruppo Consiliare di appartenenza per un tempo non superiore a cinque minuti.

2) Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento oggetto della votazione medesima.

-Art. 45-. Votazione.

1) Le votazioni sono di norma palesi. Le votazioni in forma segreta possono essere effettuate quando lo preveda la legge e nei casi previsti dal presente regolamento.

2) Sono votazioni palesi le seguenti:

- per appello nominale. I Consiglieri sono chiamati a rispondere "SI" o "NO", oppure a dichiarare di astenersi. La chiamata dei Consiglieri avviene in ordine alfabetico. La votazione per appello nominale avviene su richiesta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri Comunali o nei casi specifici previsti dal presente regolamento;

- per alzata di mano. Coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano.

3) Sono votazioni segrete le seguenti:

- per schede segrete. Ogni Consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "SI" o "NO"; se si tratta di nomina, si scriverà il nome od i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto rifiutando la scheda. Il Sindaco, terminate le votazioni, nomina 3 (tre) Consiglieri - Scrutatori, di cui uno di minoranza, ed esaurito lo spoglio delle schede da parte dei suddetti scrutatori, ne proclama l'esito.

4) E' possibile, a richiesta di almeno un terzo (con arrotondamento per eccesso in caso di frazione) dei Consiglieri presenti, procedere a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione. In ogni caso, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale. Analoga procedura potrà essere adottata anche per l'approvazione di ordini del giorno.

5) Nel caso di nomine, per le quali è prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà a votazione secondo quanto

previsto dai casi specifici, o nell'ipotesi che non vi sia normativa, a discrezione del Sindaco.

6) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso al controllo del risultato della votazione, su invito del Sindaco partecipano anche i Consiglieri scrutatori.

7) Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti o le particolari maggioranze qualificate, secondo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale o da specifici regolamenti.

8) In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione per parità di voti non costituisce l'esaurimento dell'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude una nuova votazione nella stessa seduta.

9) Ogni capogruppo può chiedere al Sindaco, che deciderà in merito, la sospensione di 10 (dieci) minuti per effettuare consultazioni prima della votazione sull'oggetto in discussione.

10) Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

-Art. 46-. Emendamenti.

1) E' ammessa la presentazione di emendamenti.

2) Gli emendamenti possono essere:

- emendamenti soppressivi.
- emendamenti modificativi.
- emendamenti aggiuntivi

3) Gli emendamenti sono votati prima della votazione finale sulla proposta complessiva di delibera con il seguente ordine:

- emendamenti soppressivi.
- emendamenti modificativi.

- emendamenti aggiuntivi

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. IL VERBALE.

-Art. 47-.La partecipazione del Segretario all'adunanza.

Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

-Art. 48-. Il verbale dell'adunanza.

1) Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2) Alla sua redazione viene provveduto secondo quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto.

3) I processi verbali delle deliberazioni, redatti dal Segretario Comunale, devono indicare: il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi ed il numero dei Consiglieri presenti, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, precisando il numero ed il nome degli astenuti e dei contrari.

4) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, 1 comma lett.d), della legge n. 241/1990 e son riportati in apposito "**contenitore digitale**" che è messo a disposizione dei Consiglieri richiedenti.

5) E' prevista la possibilità, su richiesta presentata da uno o più consiglieri comunali al Sindaco, di registrare a mezzo di sistemi audio-visivi, la seduta del Consiglio Comunale.

-Art. 49-. Segretario - Incompatibilità.

1) Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la

trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, oppure di interesse o liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di incarichi ai medesimi. Il tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.